

se ritenete esservi necessità di una speciale disposizione, perchè i monaci che vengono ad essere sfratati sotto l'impero del Codice civile acquistino i diritti civili e politici, mi pare che la Commissione sia venuta a confessare che non basta il Codice. Ora se non basta il Codice, se vi è bisogno di una disposizione speciale anche per le abolizioni che si fanno sotto l'impero del Codice, una disposizione speciale ci vorrebbe tanto più per quelle soppressioni che si fecero in altri tempi.

La Commissione crede che la generalità delle parole state adoperate nell'articolo giovi anche a coloro che sono stati soppressi prima. Ma io domando alla Commissione, se può considerarsi oggi ancora come membro di una corporazione, di una congregazione, di un ordine, quegli la cui corporazione, o congregazione, od ordine ha cessato di esistere in faccia alla legge civile fino dal 1855 o fino dal 1861. Certo che non troverà alcun magistrato il quale consideri per questo lato come membro di una corporazione che più non esiste uno che abbia cessato di farne parte da parecchi anni. (*Rumori*)

Se dunque la Camera vuol far rimanere tutti coloro che fecero parte di corporazioni religiose soppresses nel 1855 e nel 1861 nella posizione durissima di non sapere se abbiano o no i diritti civili e politici, lo faccia, perchè i tribunali decidono in un modo od in un altro; ma se la Camera crede che sia giusto e ragionevole che coloro i quali furono colpiti da precedenti leggi di soppressione acquistino i diritti civili e politici così come coloro che sono colpiti dalla presente legge, questo si deve espressamente dichiarare.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**RAELI, relatore.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RAELI, relatore.** Signori, si tratta di un articolo che, se non ha l'interesse politico, è però di una grande importanza giuridica, e può recare gravi liti, e conseguenze nell'interesse delle famiglie: prego la Camera che decida su questa questione dopo che abbia piena coscienza della stessa.

Ma quando veggo che l'onorevole Cortese è, secondo me, incorso in qualche equivoco, ho ragione di credere che forse benanco possono esservi incorsi i membri della Camera che non vi hanno potuto portare tutta la conoscenza di chi era l'autore della legge.

Io non ho saputo ancora comprendere se l'onorevole Cortese intenda di voler dichiarato per legge che anche i monaci colpiti dalla legge del 1855, e da quelle del 1860 e 1861 pei decreti delle Marche e del Napolitano abbiano acquistato o no i diritti civili e politici. Desidererei una risposta in proposito. Vuole egli che si dichiari che questi diritti si acquistarono fino dall'epoca della rispettiva pubblicazione di quelle leggi, oppure vuole che si acquistino da oggi?

Dopo la sua risposta metteremo più netta la questione.

**CORTESE.** Domando la parola per rispondere all'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Parli.

(*Conversazioni e rumori.*)

**CORTESE.** L'onorevole relatore aspetta una mia risposta; se la Camera non vuole ascoltarla...

*Voci.* Parli! parli!

**CORTESE.** Io non ho bene inteso tutte le sue parole; rispondo però all'interpellanza diretta che mi ha rivolta. Egli vuol sapere se io intendo di dichiarare che i membri delle corporazioni soppresses nel 1855 e nel 1860 e 1861 abbiano fin d'allora acquistati i diritti civili e politici, oppure se intendo stabilire che li abbiano ad acquistare da oggi in poi. Naturalmente egli osserva: se voi stabilite che li acquistino da oggi in poi, venite a pregiudicare la questione se li abbiano o non li abbiano acquistati prima, mentre i tribunali decidono nell'un senso e nell'altro. Ora, io dico che, se noi non facciamo una dichiarazione qualunque, i tribunali seguiranno a decidere allo stesso modo, finchè questi poveri infelici non saranno morti, e così avranno perduti i diritti civili, politici e naturali. Dunque, invece di lasciar decidere ai tribunali, io dico: dichiariamo che, fin da oggi, senza pregiudizio del passato, essi hanno, come tutti gli altri membri delle corporazioni soppresses, il godimento dei diritti civili e politici, e non lasciamoli in balia dei tribunali.

*Voci.* È già detto! È già dichiarato! (*Conversazioni animate*)

**RAELI, relatore.** La risposta data dall'onorevole Cortese credo che rende inutile un'ulteriore discussione per l'accettazione dell'articolo 2 proposto dalla Commissione, poichè egli vuole che fosse accertato il principio che, dalla pubblicazione della legge, i monaci, in qualunque epoca siano state soppresses le loro case, godano della pienezza dei loro diritti politici e civili.

Io credo che basta leggere l'articolo, perchè ognuno si convinca che questo suo desiderio è nitidamente espresso, e che, dopo le spiegazioni date, non è più il caso di metterlo in dubbio.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non posso che dividere l'opinione dell'onorevole relatore, perciocchè la questione proposta dall'onorevole Cortese o concerne gli effetti delle precedenti leggi di soppressione fino al giorno che sarà pubblicata la presente legge, o concerne la condizione civile e politica di tutti i membri degli ordini e delle congregazioni religiose dal giorno della presente legge in poi. Quanto al tempo precedente la condizione civile dei membri delle case e corporazioni religiose soppresses non può esser regolata che dalle leggi allora in vigore, e la interpretazione di queste leggi non può essere fatta che dai tribunali. Quanto al tempo che succederà la pubblicazione della presente legge l'articolo 2 è iscritto in maniera sì generale che non potrà lasciar luogo a dubbi.